

TI_GERICHTE 11.1998.80 vom 4. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.80

FR: TI_GERICHTE 11.1998.80 du 4 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.80 del 4 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto il richiamo dell'incarto dalla Delegazione tutoria, chiesto dall'attrice all'udienza preliminare del 13 maggio 1997, ritenendo la prova inammissibile. L'appellante chiede che tale incarto sia acquisito agli atti in appello. Sostiene che il Pretore ha violato l'art. 182 cpv. 3 CPC e il diritto di essere sentiti delle parti, perché con l'ordinanza del 12 marzo 1998 egli ha modificato senza contraddittorio quella emanata il 13 maggio 1997. In realtà la censura cade nel vuoto. A norma dell'art. 322 lett. b CPC questa Camera può, per la formazione del proprio convincimento, ordinare su istanza di parte l'assunzione di quelle prove che sono state rifiutate dal Pretore. Agli atti si trovano varie rubriche relative alle misure tutelari adottate in favore del testatore, prodotte dal tutore il 12 luglio 1997 in ossequio al richiamo del 13 maggio 1997 (fascicoli color panna), tra le quali figura anche un rapporto allestito il 18 aprile 1996 dal medico curante. La prova notificata dall'appellante è quindi stata assunta e non vi è motivo per indagare oltre, tanto meno se si pensa che l'appellante neppure indica quale documento della Delegazione tutoria sarebbe ancora mancante.

E. 2

Giusta l'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre (DTF 124 III 7, 117 II 232). Può disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà, nei limiti e nelle forme di legge, chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto (art. 467 CC). Non può dunque fare testamento chi è incapace di discernimento, ossia chi è privo della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di un'infermità o debolezza mentale (art. 16 CC). È data malattia mentale quando sussiste un disturbo patologico anormale delle capacità psichiche. Tale disturbo deve apparire, agli occhi di una persona comune, come un ostacolo ragguardevole alla capacità di ragionare o di comportarsi ragionevolmente e deve risultare particolarmente intenso (Bigler-Eggenberger , in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I*, Basilea 1996, n. 28 ad art. 16). La nozione giuridica di malattia mentale (art. 16 CC) riguarda solo casi in cui le turbe psichiche hanno conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelle*, 3^a edizione, pag. 80 n. 88). Non ogni malattia o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: *Berner Kommentar*, n. 74 e 77 ad art. 16; Bigler-Eggenberger , op. cit., n. 29 ad art. 16). Quanto alla capacità di discernimento, essa si presume e chi la contesta deve addurre la prova della sua inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle

cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale. La presunzione relativa alla capacità di discernimento cade ove lo stato di salute generale e il contenuto in parte difficilmente comprensibile di un testamento lascino supporre che al momento determinante la persona non era probabilmente capace di disporre; in tal caso rimane tuttavia possibile recare la controprova, dimostrare cioè che la persona ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 8; Bucher, op. cit., n. 127 ad art. 16 CC).

E. 3

Il Pretore ha esaminato le deposizioni dei medici, del personale curante, degli amici e conoscenti, rilevando che i pareri sullo stato di salute psico-fisico del testatore al momento di redigere i testamenti litigiosi erano discordanti. Ne ha concluso che le risultanze istruttorie non bastavano per ritenere il testatore incapace di discernimento, il 14 e il 18 gennaio 1996, tanto più che la malattia e la debolezza mentale di cui egli soffriva non erano di tale gravità da sovvertire l'onere della prova. Ciò posto, il Pretore ha di conseguenza respinto la petizione. L'appellante invoca la giurisprudenza pubblicata in DTF 124 III 5, sostenendo invece di avere dimostrato che il disponente, affetto da malattia mentale, era incapace di redigere un testamento. A sua detta il testatore presentava già dall'estate 1995 gravi sintomi, in costante peggioramento, sicché spettava ai convenuti provare che il testamento del 14 gennaio 1996 era stato redatto in un momento di lucidità mentale. Dall'istruttoria è emerso che il defunto era affetto da un esteso melanoma dorsale metastaticizzante, operato il 3 maggio 1995, e da una sindrome psico-organica (rapporti 12 settembre 1995 e 18 aprile 1996 del dott. _____, rapporto 13 aprile 1995 del dott. _____, incarto dott. _____ richiamato; doc. L dell'inc. _____ richiamato). Il dott. _____, che conosceva il defunto dal settembre 1993, ha attestato nel rapporto del 18 aprile 1996 alla Delegazione tutoria di _____ che dall'autunno 1995 il paziente non era più in grado di redigere un documento legale proprio a causa del melanoma maligno metastizzante. Nella sua deposizione testimoniale il medico ha confermato il proprio rapporto, precisando che a suo giudizio il defunto era in grado di compiere "atti semplici e meccanici come l'apposizione della firma su un documento", ma non di redigere un testo, poiché era disorientato nel tempo e nello spazio e non sapeva quindi il contenuto di quello che scriveva (verbale del 2 settembre 1997, pag. 5). Egli ha ammesso nondimeno che il paziente non era stato sottoposto a test mentali di valutazione cognitiva né a esami diagnostici sull'estensione cerebrale delle metastasi. Non vi è quindi agli atti alcun accertamento clinico comprovante che la grave malattia tumorale cutanea abbia avuto anche ripercussioni psichiche e sulla capacità di discernimento. Alla medesima conclusione si giunge anche per quanto riguarda la sindrome psico-organica evocata dal dott. _____ nel certificato del 12 settembre 1995, della quale mancano indicazioni concrete, in particolare per la gravità e l'estensione del deterioramento psichico. A torto quindi l'appellante pretende di avere dimostrato che il testatore era affetto da una grave malattia mentale. Essa ha dimostrato che il testatore era malato di melanoma (cancro cutaneo) terminale con metastasi e soffriva di una sindrome psico-organica, ma non ha dimostrato la gravità della malattia. E in mancanza di dati medici specialistici, in particolare di una perizia, non si può dare per scontato che la malattia fisica abbia compromesso durevolmente la capacità di discernimento del testatore (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129). Al proposito l'appello si rivela quindi infondato.

E. 4

L'appellante afferma di aver provato l'incapacità di disporre del testatore il 14 gennaio 1996, data dell'ultimo testamento. Essa rimprovera al Pretore di non aver valutato secondo il suo libero convincimento le discordanti deposizioni del medico dott. _____ e dell'infermiera _____ e di essersi limitato a concludere che non era stata dimostrata l'incapacità di disporre del testatore senza dare il dovuto peso alla deposizione del medico curante. La censura è al limite della temerarietà. Il primo giudice ha esaminato attentamente le deposizioni del medico curante e del personale della casa per anziani (sentenza impugnata, pag. 9 a 12). Non ha quindi scartato una prova piuttosto che un'altra senza dare una spiegazione (DTF 101 Ia 552), ma ha analizzato metodicamente le singole testimonianze, giungendo alla conclusione che nel loro insieme esse non permettono di riscontrare un'incapacità di discernimento il 14 e il 18 gennaio 1996 e motivando il proprio apprezzamento.

E. 5

L'attrice adduce che il Pretore si sarebbe scostato a torto dalla deposizione del dott. _____, la quale sarebbe preminente rispetto a quella dell'infermiera, sia perché il medico conosceva bene il suo paziente, sia per la sua formazione professionale. Il rimprovero è sprovvisto di consistenza. Il Pretore ha spiegato in modo esauriente, riferendosi alla giurisprudenza, che i giudizi espressi da persone consapevoli della loro responsabilità, con esperienza di vita e che conoscono bene il testatore hanno lo stesso peso dell'opinione di un medico (DTF 117 II 234). È vero che una persona senza conoscenze specifiche è difficilmente in grado di giudicare la capacità d'intendere e di volere in senso giuridico, e che quindi un testimone non può dare informazioni precise sulle facoltà di discernimento del testatore, a meno che non sia particolarmente informato sullo stato psichico del soggetto (DTF 124 III 18). Nella fattispecie non si deve dimenticare tuttavia che il medico in questione vedeva il paziente non più di 3 o 4 volte al mese (cartella clinica richiamata), mentre il personale si occupava di lui giornalmente. _____, capo infermiera del reparto in cui era ricoverato il testatore, ha riferito che del paziente si occupavano le colleghe _____ e _____ (verbale del 21 ottobre 1997, pag. 10). _____ ha spiegato di aver avuto contatti giornalieri con il testatore, anche se di intensità variabile a seconda della giornata. Essa ha precisato che l'interessato aveva momenti in cui non sembrava molto lucido, ma che per il resto era chiaro, orientato nel tempo, nello spazio e nella persona ancora nel gennaio 1996 (verbale di udienza del 21 ottobre 1997, pag. 12). _____, che nel gennaio 1996 si occupava giornalmente dei coniugi, ha dichiarato che il testatore era una persona introversa, avviava raramente la conversazione, ma rispondeva adeguatamente e coerentemente alle domande che gli venivano poste. Essa ha soggiunto che a suo parere il paziente era orientato secondo tutti i quattro parametri (tempo, spazio, luogo e persona) fino alla morte (verbale del 21 ottobre 1997, pag. 13). Le versioni date dal medico e dall'infermiera _____ divergono per quel che concerne l'episodio del 14 gennaio 1996, quando la moglie del testatore dovette essere trasportata all'ospedale con l'ambulanza per accertamenti radiografici dopo una caduta. Secondo il dott. _____ il paziente, fino ad allora sempre opposto a ricoveri ospedalieri, era rimasto indifferente alla notizia, ciò che dimostrava la sua mancanza di lucidità (verbali, pag. 5). L'infermiera _____ ha detto invece che il testatore, dopo aver saputo del ricovero, aveva capito l'accaduto e voleva andare con la moglie in ospedale (verbali, pag. 12). In conclusione,

quindi, il Pretore non ha privilegiato il parere di una persona con scarsa conoscenza del paziente rispetto a quello del medico (appello, pag. 11 in alto), ma ha adeguatamente valutato le deposizioni delle infermiere che vedevano giornalmente l'interessato e che si prendevano costante cura di lui. Sull'apprezzamento delle prove l'appello manca perciò di buon diritto.

E. 6

L'incarto della Delegazione tutoria di _____, che a detta dell'appellante dovrebbe dimostrare il costante peggioramento delle condizioni mentali del testatore, è stato richiamato agli atti – come si è visto (consid. 1) – con il rapporto 18 aprile 1996 del medico curante. L'appellante ribadisce, una volta ancora, di aver provato l'esistenza di una grave malattia mentale. A torto. Come si è rilevato (consid. 3), l'istruttoria non ha dimostrato la gravità della malattia. L'appellante insiste nell'affermare che la deposizione dell'avv. _____, conoscente di lunga data del testatore, dimostrerebbe l'incapacità di testare alla fine del 1995. Il testimone, che aveva portato fuori a cena i coniugi il 31 dicembre 1995, ha invero riferito che il defunto non lo aveva riconosciuto e che il suo stato mentale era molto cambiato rispetto al 1° maggio 1995, tanto che non lo avrebbe ritenuto capace di discernimento se fosse stato richiesto di ricevere un ulteriore testamento (verbali del 2 settembre 1997, pag. 6). L'avv. _____ ha raccontato di avere conosciuto i coniugi nel mese di gennaio 1996, forse dopo l'Epifania, e di avere discusso con loro, ricavandone l'impressione che fossero "persone molto gentili e corrette, seriamente decise a fare un nuovo testamento". Essa ha riferito di non aver avuto dubbio sulla capacità dei coniugi, perché altrimenti non li avrebbe poi affidati alla figlia _____, all'inizio della professione, ma avrebbe approfondito personalmente il problema (verbale del 9 dicembre 1997, pag. 20). Le deposizioni dei legali attestano quindi, tutt'al più, che il testatore alternava momenti di lucidità a momenti di confusione, come ha accertato il Pretore. Nel corso dell'istruttoria sono poi stati sentiti numerosi amici e conoscenti del testatore, che tuttavia hanno potuto riferire solo di episodi isolati. Alcuni hanno narrato di essere stati riconosciuti dal testatore ancora nel dicembre 1995, rispettivamente nel gennaio 1996 (verbale del 21 ottobre 1997, deposizioni _____, _____; verbale del 9 dicembre 1997, deposizione _____), mentre altri hanno dichiarato il contrario (deposizioni _____ e _____, verbale del 9 dicembre 1997, pag. 18). In conclusione, quindi, l'istruttoria ha sì dimostrato che il testatore era in condizioni psico-fisiche ridotte per la malattia e l'età, ma non ha fornito elementi tali da far ritenere presunta una sua incapacità di discernimento. Una simile conclusione non può essere tratta neppure dal testo delle disposizioni di ultime volontà, estremamente semplice e che designa eredi persone fisiche e giuridiche note da anni al testatore, il quale era amico di _____ e _____ ed era membro della _____. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore, fondato su un attento esame dell'istruttoria. L'appello principale, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto. Sull'appello adesivo

E. 7

Il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili dovuta ai convenuti in fr. 12'000.–, ritenendo che l'importo previsto dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati doveva essere corretto per tenere conto proporzionalmente del valore litigioso e dell'impegno prestatato dal patrocinatore. I convenuti postulano un aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 30'000.–, corrispondenti al 6% del valore di fr. 500'000.–, asserendo che ciò non conduce

sicuramente a un risultato esorbitante. L'ammontare delle ripetibili dipende dall'ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 171). In concreto, trattandosi di un'azione di nullità di testamento che avrebbe potuto privare i convenuti della loro spettanza ereditaria, il Pretore ha calcolato il valore di causa in fr. 1'000'000.–, corrispondente all'intero asse successorio (rendiconto e rapporto finanziario allestito dal tutore ufficiale il 20 novembre 1996, incarto richiamato Delegazione tutoria, fascicolo "corrispondenza"). Il primo giudice si è ispirato verosimilmente all'art. 11 TOA. Tale norma prevede la possibilità di mediare l'onorario secondo il valore con l'onorario a tempo, in particolare quando l'impegno limitato del patrocinatore non giustifica l'applicazione integrale della tariffa. La giurisprudenza applica in tal caso la formula seguente: $O = 2 \times Ov \times Ot \div Ov + Ot$ dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15). Nel caso in esame l'onorario secondo il valore può essere fissato in fr. 50'000.–, corrispondenti a un'aliquota del 5%, visto che la causa non presentava problemi giuridici complessi. Il patrocinatore dei convenuti ha redatto la risposta di causa, le conclusioni, ha assistito all'udienza preliminare del 13 maggio 1997 e alle deposizioni testimoniali del 2 settembre, 21 ottobre e 19 dicembre 1997. Il primo giudice non ha indicato nella sentenza quali dati ha considerato per il calcolo delle ripetibili, né i convenuti hanno ritenuto opportuno esporre il benché minimo dato sul dispendio orario del loro patrocinatore. In siffatte circostanze l'impegno a tempo del patrocinatore può essere prudentemente stimato, tenuto conto anche dei necessari colloqui con i clienti, in circa 35 ore. La causa, ancorché di rilevante valore pecuniario, non presentava infatti difficoltà giuridiche particolari né sembra aver richiesto – per quanto risulta dagli atti – un dispendio di tempo eccedente l'usuale. L'applicazione dell'art.

E. 9

cpv. 1 TOA condurrebbe pertanto a retribuire il patrocinatore con una tariffa oraria di fr. 1'100.–, manifestamente esorbitante, di modo che l'applicazione dell'art. 11 TOA è adeguata alle circostanze. Premesso un onorario secondo il valore di fr. 50'000.– e un onorario a tempo di fr. 10'500.– (35 ore retribuite fr. 300.– l'una), ne seguirebbe un onorario "mediato" di circa fr. 17'500.–. Il Pretore ha quindi ecceduto nel suo potere di apprezzamento e si giustifica pertanto di riconoscere ai convenuti un'indennità per ripetibili di prima sede di fr. 17'500.–. L'appello adesivo deve quindi essere accolto in tale misura. 8 . Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. CPC). Visto l'esito della procedura, essi sono integralmente a carico dell'attrice per l'appello principale, con obbligo di rifondere ai convenuti un'equa indennità per ripetibili di appello. I convenuti, a loro volta, vedono accolto solo in misura parziale l'appello adesivo: devono quindi sopportare i due terzi degli oneri processuali e rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotta, commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello adesivo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.